



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE CAMPOBASSO**

**Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**  
**Campobasso**  
**Larino**  
**Isernia**

**Al Presidente della Camera Penale**

**e p. c. al Procuratore Generale**  
**a tutti i sostituti**  
**a tutto il personale amministrativo e di polizia giudiziaria**  
**(ed in particolare al personale indicato in atti)**  
**CAMPOBASSO**

*Pr. 4331/2020/U*

**18 NOV 2020**

**Oggetto: modalità di deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze dei difensori ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del DL 137/2020**

L'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 contiene disposizioni per la semplificazione delle attività di **deposito di atti, documenti e istanze** nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il primo ed il secondo comma prevedono il deposito sul portale del processo penale telematico oggetto – tale deposito - di altra autonoma circolare:

1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui



all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sara' reso possibile il deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1.

Si prevede poi la possibilità di depositare, con valore legale, tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, mediante posta elettronica certificata

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' **consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata** inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita' di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalita' di invio.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

Il Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ha individuato, per la Procura di Campobasso, il seguente indirizzo PEC

**[depositoattipenali.procura.campobasso@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.campobasso@giustiziacert.it)**

Sul piano organizzativo interno, riservata ogni ulteriore valutazione (anche rispetto ai soggetti di coinvolgere) all'esito di una prima fase operativa, si stabilisce

che addetta al servizio sarà l'appuntato scelto Maria Giovanna IACOBACCI ed in sua assenza l'Appuntato scelto Q.S. Leonardo TANCREDI.<sup>1</sup>

Esaminata la PEC l'addetto provvederà a stampare l'atto con l'**attestazione della data di ricezione** nella casella di p.e.c. dell'ufficio. Gli atti andranno **consegnati alla segretaria del magistrato titolare** del fascicolo cui gli stessi si riferiscono; dopo l'esame del magistrato gli atti verranno trattati come "seguiti" a cura dell'Ufficio Iscrizione che provvederà ad annotare nel registro (SICP) gli estremi e la data di ricezione, nonché l'aggiornamento del fascicolo cartaceo.

Le cancellerie dei magistrati, all'atto di un provvedimento definitivo che dispone l'esercizio dell'azione penale, trasmetteranno il fascicolo al personale preposto per l'inserimento nel sistema TIAP-Document@ per la formazione del fascicolo Telematico.

### INDICAZIONI PER I DIFENSORI

Come concordato con il Presidente dell'Ordine di Campobasso ed il Presidente della Camera Penale, **si chiede di indicare** – ogni qual volta sia possibile - **il nome del magistrato titolare del procedimento** cui l'atto si riferisce.

Ai sensi dell'art. 3 (*Formato dell'atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico*)

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:

- è in formato PDF;
- è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
- è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

- sono in formato PDF;

---

<sup>1</sup> Solo nel caso di impedimento di entrambi si individuano (tenendo conto dell'attuale organizzazione del lavoro della Polizia giudiziaria) altri soggetti che, a loro, volta potrebbero intervenire in sostituzione:

- Vice ispettore Gabriella Narducci;
- Luogotenente C.S. Giuseppe SALOTTO;
- App Scelto Aurelio PAOLONE;
- Finanziere scelto Vittorio TAMMARO.
- Funzionario Daniela ALFIERI

- le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.
3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
  4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte.

Il deposito con le modalità sopra descritte ha valore legale; gli atti inoltrati senza il rispetto delle modalità sopra indicate non verranno letti dal sistema e non avranno valore legale.

**La presente va altresì pubblicata sul sito internet della Procura**

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Campobasso, 18/12/2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA FF  
Elisa SABUSCO  
*sentito il* PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Nicola D'ANGELO